

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, DE MARZI, TORTORA, BENAGLIA, SPASARI, ZANNINI, ALESSANDRINI, BERLANDA, DALVIT, SEGNANA, BURTULO, SPAGNOLLI, DONATI, BERTOLA, COLLEONI, ZUGNO, CAGNASSO e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1969

Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale dei bovini

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia fu la prima Nazione nel mondo ad avere una regolamentazione della fecondazione artificiale ma è ora rimasta arretrata rispetto ai paesi europei ed extra europei più evoluti per quanto riguarda l'applicazione di questa pratica.

Una delle ragioni principali, se non la preminente di questo limitato sviluppo, può essere ricercata nella progressiva difficoltà di disporre di operatori legalmente autorizzati, in quanto la pratica della inseminazione è tuttora riservata nel nostro paese ai « veterinari », la cui carenza per molteplici ragioni è andata progressivamente aggravandosi sino a divenire una remora insuperabile per la diffusione del metodo.

Con l'ordinanza 8 luglio 1938 del Ministero dell'interno la pratica dell'inseminazione veniva riservata ai soli veterinari che avessero frequentato appositi corsi di specializzazione.

La successiva legge n. 1009 del 25 luglio 1952, tuttora operante, confermava l'esclu-

siva degli interventi fecondativi ai soli veterinari che avessero conseguito l'abilitazione in speciali corsi di perfezionamento.

Se questa limitazione inizialmente poteva essere valida, dato lo stato sanitario del bestiame, con particolare riferimento alla sterilità dovuta alla diffusione delle malattie della sfera genitale, per cui prevaleva l'aspetto sanitario su quello zootecnico, non ha più ragione di essere ora che la situazione sanitaria non è più preoccupante e la fecondazione artificiale rappresenta soprattutto un mezzo di miglioramento genetico, passando da finalità quasi esclusivamente sanitarie a finalità prevalentemente zootecniche.

Con la disposizione legislativa del 1952, essendovi notevole disponibilità di veterinari, non furono elevate eccezioni a che la pratica della inseminazione rimanesse ad essi riservata, a differenza di quello che già avveniva in numerose altre Nazioni.

Il costante, se pur lento diffondersi della fecondazione artificiale, la cui incidenza nel periodo 1957-1964 passava dal 18,4 per cento

al 24,3 per cento ed il contemporaneo ridursi dei veterinari disponibili — sia per la contrazione degli iscritti alle Facoltà di medicina veterinaria e per l'orientamento dei neo laureati verso altre occupazioni meno pesanti e più redditizie (mangimistica, farmaceutica, eccetera), sia per il passaggio di alcuni degli operatori stessi, dopo un certo periodo di questa faticosa attività, verso tali occupazioni, senza che potessero venire convenientemente rimpiazzati dalle nuove leve — determinò col passare degli anni una sempre maggiore carenza di fecondatori.

La situazione si è ulteriormente acuita per l'ammissione di molti veterinari all'insegnamento, con retribuzione sicura, orario ridotto e assistenza previdenziale.

Il problema cominciò ad essere sollevato nel 1956 in un convegno sulla fecondazione artificiale dai rappresentanti degli allevatori della provincia di Bolzano.

Nel Convegno nazionale del 12-13 ottobre 1962 su « Problemi tecnici ed organizzativi di attualità sulla fecondazione artificiale », organizzato a Milano dall'Istituto sperimentale « Lazzaro Spallanzani » con l'appoggio dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, veniva approvata all'unanimità una mozione per la revisione della vigente legge n. 1009 sulla fecondazione artificiale.

Nel Simposio sui « Problemi applicativi e tecnologici sulla fecondazione artificiale in Italia », tenutosi a Torino presso l'Istituto zooprofilattico del Piemonte e della Liguria l'11-12-13 gennaio 1963, l'allora Direttore generale dei servizi veterinari, professor Altara, affrontava apertamente la questione degli esperti operatori, dando assicurazione di avere affidato il compito di accelerarne al massimo lo studio al suo successore professor Ademollo.

Al V Congresso internazionale di fisiopatologia della riproduzione animale e della fecondazione artificiale, svoltosi a Trento nel settembre 1964, il Presidente della Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruno Alpina presentava un « Ordine del giorno » che richiedeva l'impiego dei tecnici fecondatori non laureati per poter dare

impulso alla diffusione della fecondazione artificiale e di conseguenza al miglioramento zootecnico.

A seguito dei recenti casi di inseminazione da parte di tecnici non laureati nelle province di Trento e Bolzano, la Commissione ministeriale, incaricata di eseguire le prove di progenie della razza Bruno Alpina e direttamente interessata, inviò ai Ministri onorevoli Mariotti e Ferrari Aggradi una mozione per invocare l'immediata autorizzazione all'impiego di tecnici non laureati, limitatamente alle zone di montagna dove, a causa delle notevoli difficoltà di ambiente, è risultato impossibile procedere esclusivamente con i veterinari, nonchè la modifica dell'articolo 1 della legge n. 1009. Tuttavia il provvedimento non può limitarsi alla montagna per le ragioni sopraesposte.

Dal 1950 ad oggi la fecondazione artificiale in Italia ha compiuto un costante graduale miglioramento. Ma se si confronta la percentuale di applicazione raggiunta nel 1964 (24,3 per cento) con quelle registrate negli altri paesi della Comunità europea, zootecnicamente progrediti, Lussemburgo (65 per cento), Olanda (61,5 per cento), Francia (52 per cento), Germania occidentale (42 per cento), appare evidente la necessità di una maggiore diffusione essenziale per consentire un rapido miglioramento del patrimonio bovino e permettere di operare in una situazione concorrenziale con gli altri paesi della CEE.

È evidente che una più decisa affermazione della fecondazione artificiale in Italia, quale mezzo per concorrere efficacemente ad una generalizzata azione di miglioramento qualitativo, produttivo e sanitario del patrimonio bovino, è legata soprattutto alla possibilità di rendere più efficace ed economico questo importante servizio, traendo utili elementi di orientamento da quanto è stato fatto al riguardo negli altri Paesi aderenti al MEC.

Nei Paesi europei della Comunità, l'inseminazione è effettuata prevalentemente da esperti non laureati, convenientemente addestrati e supervisionati nell'applicazione del

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compito loro affidato dagli stessi veterinari, cui in genere però non è preclusa la possibilità di effettuare direttamente la inseminazione.

Solo in Belgio la pratica della fecondazione artificiale è riservata legalmente ai veterinari.

In Olanda invece gli interventi sono praticati da oltre 500 operatori abilitati da una Commissione provinciale di sorveglianza, presieduta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e dipendente da una Commissione centrale per l'applicazione della fecondazione artificiale.

I tecnici operatori, per lo più figli di allevatori in possesso di una buona istruzione agraria, devono aver partecipato con profitto ad appositi corsi di addestramento.

I veterinari provvedono alla vigilanza agli operatori e possono anche praticare direttamente la fecondazione artificiale se riconosciuta necessaria come mezzo di lotta contro la sterilità.

In Francia le operazioni di fecondazione artificiale sono eseguite da oltre 1600 tecnici forniti di apposita *licence d'inséminateur* rilasciata dal Ministero a seguito di speciali prove d'esame, licenza che può essere altresì accordata su titoli ai veterinari ed ai direttori dei Centri di fecondazione artificiale.

Nel Lussemburgo, dove esiste un unico Centro di fecondazione artificiale vigilato da un apposito comitato tecnico e diretto da un veterinario, le operazioni di fecondazione artificiale sono effettuate da esperti.

Nella Germania occidentale gli interventi fecondativi sono effettuati da circa 3.450 veterinari e 280 tecnici, con una media di circa 725 interventi per inseminatore.

Nell'intento di favorire un adeguato sviluppo degli interventi di fecondazione artificiale accanto ad una sempre tempestiva applicazione di essi si ritiene opportuno che, sull'esempio dei paesi citati, sia indispensabile promuovere anche in Italia una

disposizione legislativa che consenta di estendere la manualità della fecondazione artificiale ad esperti qualificati in appositi Centri di addestramento, bene inteso con l'osservanza delle garanzie e dei controlli del caso.

Ai veterinari è riservata la terapia e la ricerca delle cause della sterilità. A tal fine viene confermata l'opportunità della istituzione, presso istituti specializzati, di appositi corsi di aggiornamento.

In conclusione si ritiene che l'azione generale di potenziamento del patrimonio bovino nazionale possa trarre sensibili vantaggi da una innovazione che, consentendo l'intensificazione oltre che in estensione anche in profondità della fecondazione artificiale, porti questa pratica ad una percentuale pari a quella degli altri Paesi, facilitando il graduale inserimento dell'Italia nella vasta area della Comunità europea, con gli intuibili vantaggi di ordine economico per i singoli agricoltori e per la Nazione.

L'articolo 1 prevede, per l'applicazione della fecondazione artificiale, l'impiego di esperti inseminatori, oltre quello già in atto dei veterinari.

L'articolo 2 fa cenno alla preparazione tecnica degli esperti inseminatori.

L'articolo 3 elenca le condizioni di età e di istruzione, che sono richieste per l'ammissione ai corsi, di cui all'articolo precedente.

L'articolo 4 prevede: 1) un apposito elenco di coloro che abbiano ottenuto il diploma di esperto inseminatore; 2) l'autorizzazione di cui quest'ultimo deve essere munito.

Ulteriori norme circa l'autorizzazione sono contenute nell'articolo 5.

Onorevoli senatori, data l'utilità pratica del presente disegno di legge e la sua urgenza, si confida nella vostra favorevole e pronta approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale delle bovine devono essere eseguiti:

a) dai veterinari con osservanza delle norme di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

b) da esperti inseminatori che abbiano ottenuto l'abilitazione ai sensi del seguente articolo 2.

Art. 2.

I Centri di fecondazione artificiale, che intendono organizzare dei corsi per inseminatori, devono essere autorizzati dal Ministero della sanità che ne approva i programmi.

Gli allievi di detti corsi conseguiranno la abilitazione all'applicazione della fecondazione artificiale dopo aver superato una prova teorica ed una pratica a giudizio di una Commissione presieduta da un funzionario del Ministero della sanità e composta: da un docente universitario o di Istituto zooprofilattico, il veterinario provinciale, lo ispettore agrario provinciale, un veterinario designato dall'Ordine dei veterinari della provincia.

Artt. 3.

Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, e che siano in possesso della licenza della scuola d'obbligo.

Art. 4.

Gli allievi che abbiano superato con esito favorevole i corsi e le prove d'esame di cui all'articolo 2, otterranno il diploma di esper-

to inseminatore. Essi saranno iscritti in un apposito elenco tenuto dal veterinario provinciale al quale spetterà la sorveglianza sull'attività degli stessi.

Gli abilitati potranno esercitare l'attività di esperto inseminatore solo a seguito di autorizzazione concessa dal veterinario provinciale, il quale, sentita la Commissione provinciale zootecnica, potrà revocare l'autorizzazione nei confronti degli esperti inseminatori che non ottemperino alle norme ad essi impartite.

Gli esperti inseminatori potranno chiedere ed ottenere l'iscrizione contemporaneamente in più elenchi provinciali.

— Art. 5.

Il veterinario provinciale, sentita la Commissione provinciale zootecnica, autorizzerà gli inseminatori, abilitati ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle esigenze delle diverse zone della provincia ed alla efficienza dei servizi veterinari locali.

Gli inseminatori autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare al veterinario condotto, competente per territorio, ogni caso di anormalità nella fecondazione delle bovine.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.